

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2019

Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. (19A05100)
(GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al
Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per
la
disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106»

Visto in particolare l'art. 9, comma 2 del citato
decreto
legislativo n. 112 del 2017, che prevede che l'impresa sociale
debba
depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel
proprio
sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee
guida
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e
tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività
esercitata

e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008 recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 sopra citato, che prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli

altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;

Ritenuto pertanto di procedere congiuntamente alla definizione delle predette linee guida relative alle imprese sociali ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale e agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali ed aventi ricavi rendite proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 «Codice del Terzo settore», al fine di garantire la necessaria omogeneità delle suddette linee guida;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 20 aprile 2018;

Acquisito il parere favorevole della Cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 nella seduta del 7 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1

Adozione delle linee guida

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3
luglio
2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3
luglio
2017, n. 117, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n.
1,
che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per
il
bilancio dello Stato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano
a
partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al
primo
esercizio successivo a quello in corso alla data della
pubblicazione.

2. Dal medesimo esercizio cessa l'efficacia delle
disposizioni
recate dal decreto del Ministro della solidarieta' sociale 24
gennaio
2008, recante «Adozione delle linee guida per la redazione
del

bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL

TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N.

117/2017 E, CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL'ART. 9 COMMA

2 DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2017.

§ 1. Introduzione e riferimenti normativi

La legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ha assoggettato gli enti del Terzo settore, all'art. 3, comma 1, lettera a) «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante

la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale»,
imponendo
altresi' all'art. 4, comma 1, lettera d) che le forme e modalita'
di
amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli
altri
al principio della trasparenza e, lettera g) che gli «obblighi
di
controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza
e
d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e
dei
terzi» siano «differenziati anche in ragione della
dimensione
economica dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse
pubbliche».

All'art. 6, comma 1, lettera f) viene stabilito che gli
obblighi
di trasparenza a carico delle imprese sociali devono
essere
«specifici». Ha inoltre previsto (art. 7, comma 3) che «Il
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di
cui
all'art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia
di
bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto
sociale
delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore, anche
in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera
o)»,
ovvero la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase
di

programmazione, a livello territoriale...» e l'individuazione di «criteri e modalita' per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza e semplificazione... nonche' criteri e modalita' per la verifica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni».

In attuazione di quanto sopra, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha previsto all'art. 14, comma 1 che «Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata

e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte». In aggiunta a quanto sopra, sono tenuti per esplicita previsione del codice a redigere e rendere pubblico il bilancio sociale, prescindendo dai limiti dimensionali, in ragione della loro specificità e delle loro funzioni, i centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 61, comma 1, lettera l).

In maniera analoga, indipendentemente dal valore complessivo delle entrate il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106» prevede all'art. 9, comma 2 che le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, depositino presso il registro delle imprese e pubblichino nel proprio sito internet «il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della

natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte». Nel caso di gruppi d'impresе sociali la redazione e il deposito del bilancio sociale devono essere eseguiti «in forma consolidata» (art. 4, comma 2).

Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti nel codice nelle norme che individuano specifici contenuti del documento; analoghe disposizioni sono presenti anche nel decreto legislativo n. 112/2017 in materia d'impresa sociale. Tra essi: ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato il principio secondo cui «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda», in coerenza con l'analogha disposizione dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017; tale decreto, inoltre, prevede a carico delle imprese sociali, (con esclusione di quelle costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti)

anche l'ulteriore contenuto ex art. 11, comma 3,
relativo
all'indicazione delle forme e modalita' di coinvolgimento
dei
lavoratori e degli utenti;
ai sensi dell'art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale
da'
atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
sull'osservanza
«delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,
avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,
7 e
8» e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la
conformita'
del documento alle linee guida di cui all'art. 14; analoga
previsione
e' rinvenibile all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo
n.
112/2017 relativamente alle imprese sociali (con esclusione
delle
cooperative sociali alle quali non sono applicabili le
disposizioni
di cui all'art. 10 citato);
negli enti filantropici (art. 39, comma 1) il bilancio
sociale
«deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate
ed
effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione
dei
beneficiari diversi dalle persone fisiche».

In linea di massima quindi il legislatore delegato dei
decreti
112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso
i

connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del Terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega.

Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione (art. 13 del codice), che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e «illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie».

Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.

Al fine di accompagnare l'attuazione delle presenti linee guida,
il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 58 e
ss. del decreto legislativo n. 117/2017 potra'
promuovere
un'attivita' di raccolta e diffusione di buone prassi e
di
monitoraggio sull'applicazione delle medesime linee guida.

§ 2. Le finalita' delle linee guida

La finalita' delle presenti linee guida, in adesione al
disposto
normativo, e' quindi quella di definire i contenuti e le modalita'
di
redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti
interessati
di adempiere all'obbligo normativo, ma anche per mettere
a
disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi
incluse
le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull'operato
degli
enti e dei loro amministratori, nonche' sui risultati conseguiti
nel
tempo.

Il bilancio sociale puo' essere definito come uno «strumento
di
rendicontazione delle responsabilita', dei comportamenti e
dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte
da
un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa
strutturata

e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio» (1) La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» può essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati... la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimità dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta» (2)

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni:

la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; (3)

la possibilita' data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.

In questo modo il bilancio sociale si propone di:

fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle

attività, della loro natura e dei risultati dell'ente;

aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;

favorire processi partecipativi interni ed esterni

all'organizzazione;

fornire informazioni utili sulla qualità delle attività

dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità

di valutazione e di scelta degli stakeholders;

dare conto dell'identità e del sistema di valori di

riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte

strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed

effetti;

fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli

stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;

rendere conto del grado di adempimento degli impegni in

questione;

esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a

perseguire;

fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e
l'ambiente
nel quale esso opera;

rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e
la
sua ripartizione.

Esula dal presente documento la trattazione della valutazione
di
impatto sociale, che costituirà oggetto di specifiche linee
guida,
ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

§ 3. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale

Dalle disposizioni normative citate al paragrafo 1
risulta
pertanto che sono tenuti alla redazione del bilancio sociale
i
seguenti enti del Terzo settore:

gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi
o
entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art.
14,
comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);

i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma
1,
lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);

le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo
n.
112/2017), ivi comprese le cooperative sociali (4)

i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi
dell'art.
4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in
forma
consolidata).

La redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l'ente del Terzo settore non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge, può rappresentare anche il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri stakeholders, o lo strumento attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente. Nulla vieta quindi che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale. Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità con le presenti linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, pur invitando alla loro applicazione.

Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».

§ 4. I destinatari del bilancio sociale

Il bilancio sociale e' per sua natura «un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders» (5)

Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea diffusione, lo stesso e' destinato a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati.

L'art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega individua anche gli associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo all'ente del Terzo settore.

Infine, considerato che tale strumento puo' «favorire lo sviluppo, all'interno... di processi di rendicontazione di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione piu' efficace e coerente con i valori e la missione» (6)

,

e' evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro che all'interno dell'ente formulano e/o approvano le strategie e le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di piu' lungo periodo, le istituzioni (autorita' amministrative e decisori politici), il pubblico dei potenziali donatori.

Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell'ente, importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese che ne derivano.

A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale consente:

agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattarle ad un cambio del contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori;

agli amministratori di correggere / riprogrammare le attivita' a breve/medio termine, di «rispondere» a chi ha loro conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di

confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati precedenti) e nello spazio (con le attività di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai destinatari di riferimento;

alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici;

ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.

§ 5. I principi di redazione del bilancio sociale

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:

i. **rilevanza:** nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare

in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;

eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate

devono essere motivate;

ii. completezza: occorre identificare i principali stakeholder

che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserire

tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali

stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali

dell'ente;

iii. trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico

seguito per rilevare e classificare le informazioni;

iv. neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in

maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa,

riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza

distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli

amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

v. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali

rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi

nell'anno di riferimento;

vi. comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il

confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia

- per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);

vii. chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

viii. veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;

ix. attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;

x. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.

§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale

Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi. In caso di omissione di una o più sotto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione.

Gli enti di Terzo settore che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento al predetto schema ai fini di una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni. Per questi ultimi è consentita una esposizione ridotta in relazione alle specificità proprie dell'ente ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalità informative del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'organizzazione.

- 1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: eventuali standard di rendicontazione utilizzati; (7)

cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

2) Informazioni generali sull'ente:

nome dell'ente;
codice fiscale;
partita IVA;
forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore;
indirizzo sede legale;
altre sedi;
aree territoriali di operativita';
valori e finalita' perseguite (missione dell'ente); (9)
attivita' statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attivita' statutarie sia piu' ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attivita' effettivamente svolte;
altre attivita' svolte in maniera secondaria/strumentale;
collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...);
contesto di riferimento.

3) Struttura, governo e amministrazione:

consistenza e composizione della base sociale /associativa
(se
esistente);

sistema di governo e controllo, articolazione,
responsabilita'
e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi
degli
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono
cariche
istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale
rimangono
in carica, nonche' eventuali cariche o incaricati espressione
di
specifiche categorie di soci o associati);

quando rilevante rispetto alle previsioni
statutarie,
approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticita' interna
e
alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;

mappatura dei principali stakeholder (personale,
soci,
finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica
amministrazione,
collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento. In
particolare,
le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali
costituite
nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e
agli
enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3
del
decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina
in
materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme
e

modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;

4) Persone che operano per l'ente:

tipologie, consistenza e composizione (10) del personale che ha effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti;

(11) attivita' di formazione e valorizzazione realizzate.

Contratto

di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attivita' svolte dai volontari;

struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennita' di

carica e modalita' e importi dei rimborsi ai volontari:

emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti

degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche'

agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e

minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della

possibilita' di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalita' di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito;

Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

5) Obiettivi e attivita':

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualita'. Le attivita' devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalita' dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi

programmati;

per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche;

elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

6) Situazione economico-finanziaria:

provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati;

specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalita' generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al

pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;

segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticita' emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.

7) Altre informazioni:

indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;

informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente (12) : tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento;

altre informazioni di natura non finanziaria (13) , inerenti agli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.;

informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti):

l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per
le
imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore
per
gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di
controllo
eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:

a) per le imprese sociali, ad esclusione delle
cooperative
sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di
cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza
delle
finalita' sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di
cui
al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di:

svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile
e
principale, delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1,
in
conformita' con le norme particolari che ne disciplinano
l'esercizio;
per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi
siano
superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale;
oppure
delle attivita' in cui siano occupati in misura non inferiore
al
trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle
tipologie
di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalita'
di
calcolo di cui al comma 5, secondo periodo;

perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro,
attraverso

la destinazione di utili ed avanzi di gestione esclusivamente
allo

svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del
patrimonio

e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di
utili

(14) , avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori,
soci,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri

componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di
cui

all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la
possibilita'

di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del
capitale

sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo
settore

ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3;

struttura proprietaria e disciplina dei gruppi,
con

particolare riferimento alle attivita' di direzione e
coordinamento

di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art. 4,
comma

3;

coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di
altri

soggetti direttamente interessati alle attivita' (15) ,
con

riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali
disposizioni

statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalita'
di

coinvolgimento in conformita' alle linee guida ministeriali di cui

all'art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, governo e

amministrazione» del presente paragrafo) (16)

adeguatezza del trattamento economico e normativo dei

lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto

del parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13,

comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di

apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari

superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);

b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza

delle finalita' sociali, con particolare riguardo alle disposizioni

di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6,

7 e 8);

esercizio in via esclusiva o principale di una o piu'

attivitaa' di cui all'art. 5, comma 1 per finalita' civiche

solidaristiche e di utilita' sociale, in conformita' con le norme

particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonche', eventualmente,

di attivita' diverse da quelle di cui al periodo precedente, purcha'

nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di

secondarieta' e strumentalita' secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;

rispetto, nelle attivita' di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verita' trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformita' alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;

perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attivita' statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);

Il bilancio sociale dovra' pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.

§ 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione
del bilancio sociale

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida (punto 8 del precedente paragrafo).

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito (paragrafo 3 delle presenti linee guida) provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

In particolare:

enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);

imprese sociali: in assenza di una specifica disposizione

rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.

La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.

Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali

avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilita'
e
di pronta reperibilita' delle informazioni (ad esempio anche
creando
sul sito una pagina o sezione dedicata).

Sommario

§ 1. Introduzione e riferimenti normativi
§ 2. Le finalita' delle linee guida
§ 3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale
§ 4. I Destinatari del bilancio sociale
§ 5. I Principi di redazione del bilancio sociale
§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale
§ 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione e
la
diffusione del bilancio sociale

(1) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione
del
bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011.

(2) cfr. voce «Accountability» in Dizionario Treccani di Economia
e
Finanza, 2012.

(3) Si tratta di un principio ormai diffuso anche in altri
contesti
(ad esempio gia' volontariamente adottato dalle imprese
cd.
«socialmente responsabili», che appartengono
all'universo

«profit») e recentemente previsto nei confronti della generalita' di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante «Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni» e il relativo decreto legislativo 30/12/2016 n. 254).

(4) L'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale in

capo alle cooperative sociali, imprese sociali ex lege, discende

direttamente dalla qualificazione non emergendo incompatibilita'

tra l'obbligo in questione e la natura delle cooperative sociali.

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota

direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017. Quesiti

in materia di cooperative sociali».

(5) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida e schemi per la

redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit,

2011, pag. 12.

(6) Ibidem, pag. 11

(7) Standard specifici di settore potranno essere elaborati e promossi ad opera delle reti associative di cui all'art. 41 del Codice del Terzo settore. In ogni caso l'ente deve dichiarare nella nota metodologica se e' stato adottato uno standard di rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia il livello di conformita' con tale standard.

(8) Dovra' farsi riferimento non solo all'inquadramento civilistico (es. associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, societa' ecc.) ma anche alla qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore (es. associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, rete associativa, ente filantropico, impresa sociale, societa' di mutuo soccorso, altro ente del Terzo settore.

(9) L'espressione del sistema di valori dell'ente deve essere comprensibile ad ogni stakeholder. In particolare, i valori devono essere «prescrittivi» (cioe' devono essere intesi come

1

guida effettiva del comportamento e dell'attività dell'ente),
«stabili» (essere cioè cogenti per una durata significativa),
«generalisti» (devono essere in grado di caratterizzare l'insieme delle attività e delle relazioni tra l'ente e i suoi stakeholders), «universalizzabili» (devono essere intesi dall'ente in modo non occasionale ed essere considerati come validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono).

(10) La composizione della terra conto di eventuali elementi rilevanti (ad es. per genere, per fascia di età, per titolo di studio ecc.).

(11) Specificare ad es. l'utilizzo di personale religioso, persone distaccate da imprese o enti, operatori volontari del Servizio Civile Universale, volontari di altri enti ecc.

(12) Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli enti del Terzo settore che gestiscono attività comportanti un impatto ambientale non trascurabile, ad es. per consumo di energia, produzione di rifiuti ecc.

(13) Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254

(14) Si sottolinea che non costituisce distribuzione indiretta degli

utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni

correlati ad attivita' di interesse generale di cui all'art. 2

del decreto legislativo n. n.112/2017 effettuata ai sensi

dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di

condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da

imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa.

(15) Tra cui i volontari

(16) Si ricorda che l'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 non

e' applicabile alle cooperative a mutualita' prevalente e agli

enti religiosi civilmente riconosciuti.;